

## TITOLO V - ATTUAZIONE E MODIFICHE DEL PIANO

### Articolo 40. Aggiornamento e varianti del piano

1. Il Piano Stralcio può essere aggiornato, integrato e sottoposto a varianti, su iniziativa dell'Autorità di Bacino, ovvero su istanza di altri soggetti pubblici e privati, questi ultimi solo per il tramite delle pubbliche amministrazioni e a condizione che le proposte siano dichiarate dagli Enti Locali compatibili ai rispettivi strumenti urbanistici, con le stesse procedure necessarie per la sua adozione ed approvazione, in relazione a:
  - a) studi specifici corredati da indagini ed elementi informativi a scala di maggior dettaglio;
  - b) nuovi eventi idrogeologici che modifichino il quadro della pericolosità idrogeologica;
  - c) nuove emergenze ambientali;
  - d) significative modificazioni di tipo agrario-forestale sui versanti o incendi su grandi estensioni boschive;
  - e) realizzazione e regolare collaudo di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel rispetto delle norme vigenti e dei contenuti del presente Piano;
  - f) acquisizione di nuove conoscenze in campo scientifico e tecnologico;
  - g) variazione significativa delle condizioni di rischio o di pericolo derivanti da azioni ed interventi non strutturali e strutturali di messa in sicurezza delle aree interessate.
2. Le proposte di ripermetrazione relative ad aree perimetrare a pericolosità e rischio da frana, laddove siano presenti esclusivamente opere strutturali (muri, paratie, tiranti, ecc.) di sistemazione e contenimento di aree costruite, verranno esaminate solo a seguito di istruttoria tecnica da parte dell'Autorità proponente, con esito positivo circa il rispetto delle opere di contenimento alla vigente normativa tecnica.
3. Le proposte di aggiornamento e variante al PSAI formulate da soggetti diversi dall'Autorità di Bacino, verranno esaminate solo se corredate da un istruttoria tecnica attestante la presa d'atto, da parte dell'Autorità proponente, delle ricadute di tipo urbanistico conseguenti le modifiche proposte.
4. Le proposte di ripermetrazione al presente Piano, conseguenti la realizzazione di opere di mitigazione del rischio, verranno prese in considerazione solo se corredate da una valutazione della "pericolosità e del rischio residui" a seguito degli interventi realizzati e dalla relativa carta della "pericolosità e del rischio residui".
5. Le proposte di modifica al piano inerenti la ripermetrazione delle aree a pericolosità e rischio da frana devono interessare un ambito morfologico significativo, così come definito nell'art. 2, lettera g), e devono essere condotte secondo i criteri di cui agli Allegati B e D.

6. Le proposte di modifica al Piano, inerenti la ripermimetrazione delle aree a pericolosità e rischio idraulico, nonché la definizione della vulnerabilità a carattere topografico, devono essere condotte secondo i criteri di cui agli Allegati A e D.
7. Il Piano Stralcio ha valore a tempo indeterminato ed è comunque periodicamente aggiornato con le stesse procedure necessarie per la sua adozione ed approvazione.
8. Le modifiche degli allegati tecnici del Piano che hanno carattere di riferimento conoscitivo, o di metodologia scientifico-tecnica, e non aventi natura normativa, ivi compresi gli aggiornamenti delle basi cartografiche nonché gli strumenti attuativi del piano stesso quali i Programmi di Intervento per la mitigazione del rischio, non costituiscono varianti al Piano e sono approvate dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale senza l'osservanza delle procedure di cui al comma 1.

#### **Articolo 41. Norme di rinvio**

1. Per il rischio da erosione costiera e da mareggiata si rinvia alla disciplina specifica del Piano Stralcio per la Difesa delle Coste, fatta salva l'applicazione, in ogni caso, delle norme del presente Piano se più restrittive.
2. Per le norme e gli indirizzi relativi agli aspetti di tutela del territorio si rinvia alla disciplina del "Piano Stralcio per la Tutela del Suolo e delle Risorse Idriche".

#### **Articolo 42. Norme transitorie - Disciplina applicabile ai procedimenti pendenti alla data di adozione del PSAI**

1. Per tutte le aree perimetrate "ex novo" e riclassificate a maggiore pericolosità e/o rischio idrogeologico a seguito dell'aggiornamento, a far data dalla pubblicazione sul B.U.R.C. dell'avviso di adozione del rimodulato Piano Stralcio da parte del Comitato Istituzionale, hanno efficacia le misure di salvaguardia e di mitigazione del rischio adottate dall'Autorità di Bacino.
2. Le amministrazioni comunali non possono rilasciare permessi a costruire e/o equivalenti titoli abilitativi in contrasto con il contenuto delle norme di attuazione e delle prescrizioni del presente Piano relativamente alle aree perimetrate ed assumono gli eventuali provvedimenti inibitori e sanzionatori.
3. Sono fatti salvi tutti gli interventi oggetto di regolare titolo abilitativo i cui lavori siano iniziati prima della data di pubblicazione sul B.U.R.C. dell'avviso di adozione delle misure di salvaguardia e di mitigazione del rischio del presente Piano da parte del Comitato Istituzionale, fermo restando l'attivazione delle misure di protezione civile di cui all'articolo 27 del presente Piano.
4. Le disposizioni del PSAI sono da applicare anche alle istanze di richiesta di sanatoria delle opere abusive. Nel caso in cui l'intervento non rientri tra quelli consentiti nelle aree classificate a rischio, i titoli edilizi in sanatoria non sono ammissibili. L'Autorità concedente è competente a valutare la compatibilità delle istanze con le Norme di Attuazione del PSAI.